



ALLEGATO n. 2

alle Linee Guida in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

ELENCO ESEMPLIFICATIVO INDICATORI DI ANOMALIA*

(estratto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25.9.2015 e dalle Istruzioni UIF del 23.4.2018)

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o con il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione (d'ora in poi: "soggetto"):

1. Il soggetto fornisce falsa documentazione o dimostra reticenza nell'esibizione dei documenti e nello specifico:
 - fornisce informazioni inesatte e incomplete o false;
 - fornisce documentazione contenente elementi difforni da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti;
 - si mostra riluttante, senza plausibile giustificazione, a fornire informazioni o dati comunemente acquisiti per l'esecuzione della operazione in corso;
 - è reticente a fornire documenti rilevanti, in particolar modo se attinenti o all'individuazione dell'effettivo beneficiario della operazione.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza o sede in:
 - Paesi terzi ad alto rischio¹ (anche nel caso ne abbia la cittadinanza);
 - una zona o un territorio notoriamente a rischio di infiltrazione criminale;
 - aree di conflitto in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o in cui operano organizzazioni terroristiche;
 - un paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi dei soggetti che detengono il controllo o la proprietà.

3. Il soggetto è evidentemente contiguo (es. familiare, convivente, associato) e/o opera per conto di soggetti:
 - sottoposti a procedimenti penali o altre misure di prevenzione;
 - che rivestono cariche pubbliche importanti a livello locale, nazionale;
 - censiti nelle liste delle persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

4. Il soggetto è un'impresa che presenta aspetti di connessione a vario titolo con:
 - persone con importanti cariche pubbliche a livello domestico/familiare e registra improvvisamente un notevole incremento del fatturato;
 - organizzazioni *non profit* o non governative che presentano fra loro connessioni non giustificate (es. condivisione di indirizzo) e con cui risulta intrattenere rilevanti rapporti finanziari.

* L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849: per l'elenco attuale e il link per verificarne gli aggiornamenti, si veda l'Allegato 2.1 a pag. 10.



5. La struttura organizzativa del soggetto è caratterizzata da:
- partecipazione di soci di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione;
 - assetti proprietari e di controllo artificialmente complessi e opachi;
 - ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario;
 - controllo o amministrazione da parte di soggetti prestanome, specie se è stata costituita di recente;
 - immutati assetti gestionali e/o operativi nonostante l'impresa sia sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria;
 - rappresentante che dimostra scarsa conoscenza della natura e dell'oggetto e scopo dell'operazione o è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire per conto di terzi e non per conto proprio.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

1. Sospetto o effettivo coinvolgimento di terzi nell'esecuzione:
- operazioni richieste o effettuate da più soggetti che hanno lo stesso indirizzo o la stessa domiciliazione fiscale, spese se l'altro titolare è una società commerciale che esercita un'attività incoerente con quella dichiarata;
 - frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate;
 - frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti o utilizzo di indirizzi diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o di altre forme di domiciliazione di comodo.
2. L'esecuzione delle operazioni è caratterizzata da:
- oggetto/scopo incoerente con la propria attività economico patrimoniale o sproporzionato rispetto al profilo economico patrimoniale;
 - impiego di disponibilità economiche sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto;
 - mancanza di giustificazione commerciale oppure configurazione illogica e/o finanziariamente ed economicamente svantaggiosa oppure modalità di svolgimento diverse rispetto a quelle usuali nella professione del soggetto senza plausibili motivi.
3. Il soggetto in fase di esecuzione chiede di:
- modificare le condizioni o le modalità di svolgimento, soprattutto se comportano oneri aggiuntivi a suo carico;
 - compiere le operazioni in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione riguardante le condizioni economiche.
4. Nella fase di pagamento si riscontrano:
- richieste di regolare i pagamenti con strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata;
 - ricorso sistematico ad una regolazione tale da far pensare all'intenzione di frazionare artificialmente il valore economico complessivo dell'operazione;
 - estinzione anticipata e inaspettata, anche parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto;



- intervento di un terzo estraneo al rapporto che chiede di estinguere l'obbligazione a carico del soggetto in assenza di qualsiasi tipo di collegamento con lo stesso e/o di ragionevoli motivi;
- intervento improvviso e ingiustificato di un terzo estraneo al rapporto a copertura dell'esposizione del soggetto, soprattutto se il pagamento avviene in una unica soluzione mentre è stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

C. Indicatori specifici per settore di attività: settore appalti e contratti pubblici

1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza di:
 - requisiti necessari (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa o con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione;
 - qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di:
 - un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato;
 - una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici;
 - soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso all'avvalimento plurimo o frazionato, per ottenere la qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora:
 - il concorrente non dimostri che l'impresa avvalsa ha l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto;
 - il contratto di avvalimento risulti eccessivamente oneroso o irragionevole.
4. Presentazione di un'offerta:
 - con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
 - anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata;
5. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono:
 - tempi ristretti di presentazione delle offerte;
 - requisiti di partecipazione particolarmente stringenti;
 - un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.



6. Lo stesso soggetto, in assenza di giustificazione, ottiene ripetutamente:
 - affidamenti non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara;
 - aggiudicazioni, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
7. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
8. Fase di esecuzione del contratto caratterizzata da:
 - modifiche delle condizioni contrattuali (in particolare: variazione delle prestazioni originarie; allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture; rinnovi o proroghe al di fuori dei casi normativamente previsti; significativo incremento dell'importo contrattuale);
 - ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società;
 - ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, non indicata nell'offerta oppure senza il necessario deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto o della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore;
 - attività eseguite in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria, sia direttamente che tramite terzi;
 - cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto a soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari che abbiano nell'oggetto sociale l'acquisto di crediti, oppure fatte senza osservare i requisiti formali richiesti e/o notificare in anticipo la cessione, salvo che vi sia stata l'accettazione della stazione appaltante contestualmente alla stipula del contratto.
9. In caso di sponsorizzazioni:
 - aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor di uno o più soggetti esecutori (in particolare se questi ultimi siano raggruppamenti con un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti siano, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se singolarmente privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione);
 - esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione ricorrendo a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici o a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
10. In caso di contratti di concessione o di finanza di progetto:
 - previsione di un importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata (soprattutto se superiore a 4 anni), anche considerate le anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.